

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 3555 del 20 dicembre 2017

Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., a **LUGLI ROBERTO E SOGARI DONATELLA S.S.- SOCIETA' AGRICOLA** per l'istanza protocollo CR-6565-2017 del 17/02/2017

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017, 20/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza

- n. 57/2012 e ss.mm.ii.” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante “Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 - l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
 - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 “Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;
 - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
 - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;
 - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 “Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
 - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante “Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE”
 - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 “*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*”;

- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;
- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle “Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012”, approvate con l’ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- l’articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d’istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo “SFINGE”, secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V “Accesso ai documenti amministrativi” della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo “SFINGE” nella sezione “*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*”;
- che è possibile ottenere copia dell’estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello “*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*” da richiedere all’indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data 17/02/2017 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda protocollo CR-6565-2017 presentata da **LUGLI ROBERTO E SOGARI DONATELLA S.S.- SOCIETA' AGRICOLA** con sede legale in Via Cantonazzo n. 7 - Rolo (RE) / C.F. e p. IVA 00378190359;
- che il richiedente il contributo ha dichiarato:
 - a) di essere proprietario degli immobili interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
 - b) che le menzionate unità locali elencate in allegato hanno subito, per effetto del sisma, danneggiamenti;
 - c) di aver subito, per effetto del sisma, un danneggiamento ai beni strumentali e che trattasi di beni strumentali senza copertura assicurativa;
 - d) che l’IVA rappresenta un costo e quindi non è detraibile;
- che ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., un contributo a fondo perduto, relativo ai danni subiti per effetto degli eventi sismici;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l’esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell’esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, l’ammissione a contributo secondo quanto riportato nella “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*”, come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che la comunicazione di esito istruttorio completa della sopracitata “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*”:
 - o è stata inviata al richiedente il contributo per mezzo del sistema informativo “SFINGE”;
 - o costituisce anche preavviso di rigetto per gli interventi non ammessi, ove presenti;
- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo “SFINGE”, ha chiesto la revisione dell’esito istruttorio contestualmente alla presentazione di osservazioni;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d’istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione e le successive integrazioni, predisponendo l’esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell’esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, l’ammissione a contributo secondo quanto riportato nella “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*”, come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che la comunicazione di esito di supplemento istruttorio completa della sopracitata “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*”:
 - o è stata inviata al richiedente il contributo per mezzo del sistema informativo “SFINGE”;
 - o costituisce rigetto per gli interventi non ammessi, ove presenti;
- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo “SFINGE”, ha nuovamente chiesto la revisione dell’esito istruttorio contestualmente alla presentazione di osservazioni;
- che, viste le comunicazioni del beneficiario finalizzate al riconoscimento dell’incremento di contributo collegato alla gestione dei reflui zootecnici, valutate le norme di riferimento richiamate nella richiesta di revisione del contributo, e valutato che tali norme costituiscono cogenza per il riavvio dell’attività produttiva come previsto da art. 2 comma 1 e 2 dell’Ord. 57/2012 e ss.mm.ii., con comunicazione del 24/08/2017 il R.U.P. ha autorizzato la revisione dell’esito istruttorio e del relativo contributo ammesso limitatamente al riconoscimento delle spese eventualmente ammissibili per le opere necessarie alla gestione dei reflui zootecnici;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d’istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione e le successive integrazioni, predisponendo l’esito di supplemento istruttorio;

- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, l'ammissione a contributo secondo quanto riportato nella "Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*", come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che la comunicazione di esito di supplemento istruttorio completa della sopracitata "Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*":
 - o è stata inviata al richiedente il contributo per mezzo del sistema informativo "SFINGE";
 - o costituisce rigetto per gli interventi non ammessi, ove presenti;
- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha accettato con riserva l'esito istruttorio contestualmente alla presentazione di osservazioni;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha analizzato la documentazione allegata alla richiesta di revisione e le successive integrazioni, pervenendo alla conferma del precedente esito istruttorio;

Verificato altresì:

- che il richiedente il contributo avente in uso gli immobili risulta regolarmente iscritto e validato presso l'Anagrafe delle aziende agricole tenuta dalla Regione Emilia-Romagna;
- che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012, così come modificata dall'Ordinanza n. 36/2016, *"I contributi potranno essere concessi anche subordinatamente all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo. La verifica dell'ottenimento del suddetto titolo verrà effettuata al momento della presentazione della domanda relativa all'erogazione del primo pagamento (SAL o saldo). Qualora il titolo non fosse ancora efficace al momento della suddetta erogazione i termini del pagamento, verranno sospesi fino all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio e ricominceranno a decorrere successivamente alla data della verifica positiva"*;
- che è stato acquisito e conservato agli atti il DURC - documento unico di regolarità contributiva;
- che è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136", così come modificato dal D.Lgs n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011 e che, ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del medesimo D.Lgs., essendo decorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, è possibile procedere alla concessione, sotto condizione risolutiva, dei contributi, fatta salva la necessità di revoca degli stessi in caso di esito negativo degli accertamenti svolti dalla competente Prefettura;
- che il beneficiario non risulta presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (principio Deggendorf);

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'"Allegato unico" del presente provvedimento;

Dato altresì atto:

- che è stato acquisito il codice unico di progetto (CUP) E14J17000000001, assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo, che

dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;

- che il presente Decreto è caricato sul Registro Nazionale aiuti di Stato - banca dati Sian catalogo I-7689;

Viste la “Scheda riepilogativa” ed “Allegato unico” quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento relative agli esiti dell’istruttoria e dei contributi concessi;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DECRETA

1. di **concedere**, ai sensi dell’art. 8, comma 2 dell’Ordinanza n. 57/2012, così come modificata dall’Ordinanza n. 36/2016, subordinatamente all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a **LUGLI ROBERTO E SOGARI DONATELLA S.S.- SOCIETA' AGRICOLA** con sede legale in Via Cantonazzo n. 7 - Rolo (RE) / C.F. e p. IVA 00378190359, un contributo complessivo pari a € **793.685,56** la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto nell’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell’ambito dell’importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013 – in relazione agli interventi e a fronte di un investimento ammesso e da rendicontare come descritto nell’Allegato unico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
2. di **rigettare** gli interventi non ammessi per le motivazioni espresse nella “Scheda Riepilogativa - *Proposta di delibera*” che qui si intendono integralmente richiamate;
3. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell’istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012;
4. che tale contributo sarà subordinato alle eventuali verifiche previste dal Decreto 836 del 08 maggio 2015 “*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*”;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all’istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate alla sopra citata ordinanza;
6. che gli interventi di riparazione e/o ripristino dei fabbricati dovranno essere completati entro il termine previsto dagli artt. 12 e 25 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
7. che permangono in capo al beneficiario gli obblighi previsti agli artt. 19 e 19 bis dell’Ordinanza n. 57 e ss.mm.ii.;

8. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito all'art. 14 e succ. dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;
9. che il presente Decreto è caricato sul Registro Nazionale aiuti di Stato - banca dati Sian catalogo I-7689;
10. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
11. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al soggetto richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(*firmato digitalmente*)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

Immobili

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) ante - post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA
n° 10	Rolo (RE)	19	155	TAB. A – lettera C)	Ante: 563,80 Post: 563,80	€ 0,00	€ 113.266,07
n° 1	Rolo (RE)	//	//	//	Ante: 0,00 Post: 1313,8	€ 0,00	€ 949.588,95
n° 2	Rolo (RE)	19	27 sub 3, 1-2	TAB. B – lettera C) livello operativo “E3”	Ante: 143,72 Post: 0,00	€ 0,00	€ 166.861,65
n° 3	Rolo (RE)	19	189	TAB. B – lettera A) livello operativo “E0”	Ante: 301,69 Post: 0,00	€ 0,00	€ 275.336,00
n° 4	Rolo (RE)	19	189	TAB. D – lettera D)	Ante: 219,00 Post: 0,00	€ 0,00	€ 88.698,00
n° 5	Rolo (RE)	19	189	TAB. D – lettera D)	Ante: 168,45 Post: 0,00	€ 0,00	€ 75.084,90
n° 6	Rolo (RE)	19	189	TAB. B – lettera A) livello operativo “E0”	Ante: 333,1 Post: 0,00	€ 0,00	€ 343.608,40
n° 9	Rolo (RE)	//	//	//	Ante: 305,75 Post: 0,00	€ 0,00	€ 63.918,50
n° 7	Rolo (RE)	//	//	//	Ante: 0,00 Post: 367,04	€ 0,00	€ 232.635,20
n° 8	Rolo (RE)	19	40	TAB. B – lettera A) livello operativo “E0”	Ante: 415,42 Post: 0,00	€ 0,00	€ 232.635,20
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA							€ 2.541.632,87
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO AL LORDO DI IVA AL 22%							€ 3.100.792,10

Beni strumentali

DANNEGGIAMENTO DEL BENE						
TIPOLOGIA BENE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	A) COSTO PER L'ACQUISTO DI UN BENE NUOVO O USATO DI RENDIMENTO ECONOMICO EQUIVALENTE	B) COSTO DI RIPARAZIONE (B <=70% DI A)	C) IMPORTO DEL DANNO (C=B)
Attrezzatura	Impianto di mungitura	1	Riacquisto	€ 270.380,00	€ 270.380,00	€ 270.380,00
Attrezzatura	Impianto di movimentazione effluenti	1	Riacquisto	€ 23.399,78	€ 23.399,78	€ 23.399,78
Attrezzatura	Impianto di alimentazione	1	Riacquisto	€ 18.680,00	€ 18.680,00	€ 18.680,00
TOTALE						€ 312.459,78

Riepilogo degli interventi proposti:

Immobili

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) ante - post	Destinazione d'uso	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n° 10	Ante: 0,00	Fienile Miglioramento sismico	Non valutabile	//	//	€ 0,00
	Post: 0,00					€ 0,00
n° 1 ricostruzione da n° 2, 3, 4, 5, 6, 9	Ante: 954,97	Stalla Nuova costruzione	"TAB. B – lettera C) livello operativo "E2" lettera C) livello operativo "E0" TAB. D lettera D) lettera B) livello operativo "B-C"	€ 590.553,31	€ 977.679,99	€ 590.553,31
	Post: 1088,03					€ 720.475,04
n° 7 ricostruzione da n° 2, 6, 8	Ante: 37,91+91,63	Deposito/magazzino Nuova costruzione	TAB. B – lettera C) livello operativo "E0" lettera B) livello operativo "B-C" lettera C) livello operativo "E0"	€ 21.229,60	€ 38.429,03	€ 21.229,60
	Post: 129,54					€ 25.900,11
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO È PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL NETTO DI IVA						€ 611.782,91
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL LORDO DI IVA AL 22%						€ 746.375,15

Beni strumentali

	IMPORTO PREVISTO	IMPORTO AMMESSO	IMPORTO NON AMMESSO
A) FORNITURA BENE	€ 312.459,78	€ 48.473,78	€ 263.986,00
B) COSTI PER IL TRASPORTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C) COSTI PER IL MONTAGGIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) COSTO PER IL COLLAUDO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E) COSTI PER LO SMALTIMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F) SPESE TECNICHE (MAX 5 FINO A 300.000,00%/2,5% FINO A 1.000.000,00/1,5% OLTRE 1.000.000,00 DI A+B+C+D)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 312.459,78	€ 48.473,78	€ 360.933,56
IMPORTO CONCEDIBILE AL NETTO DI IVA (80% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE)		€ 38.779,02	
IMPORTO CONCEDIBILE AL LORDO DI IVA (80% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE)		€ 47.310,41	

TIPOLOGIA BENE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO
Attrezzatura	Impianto di mungitura	1	Riacquisto	€ 25.074,00
Attrezzatura	Impianto di movimentazione effluenti	1	Riacquisto	€ 23.399,78

Attrezzatura	Impianto di alimentazione	1	Riacquisto	€ 0,00
TOTALE				€ 48.473,78
IMPORTO CONCEDIBILE AL NETTO DI IVA (80% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE)				€ 38.779,02
IMPORTO CONCEDIBILE AL LORDO DI IVA (80% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE)				€ 47.310,41

PROPOSTA DI DELIBERA:

visti e valutati:

- 1) tutti gli elementi del fascicolo istruttorio
- 2) le osservazioni presentate dal richiedente in sede di richiesta di revisione del contributo, che si riportano di seguito:
 - A) revisione dei livelli operativi di tutti gli immobili, ridotti in esito istruttorio, e dei rispettivi incrementi dei costi convenzionali;
 - B) riparametrazione del computo metrico dell'immobile n. 2 (n. 1 in domanda), nuova stalla;
 - C) riammissione a contributo dell'immobile n. 1 (n. 10 in domanda), fienile in calcestruzzo prefabbricato;
 - D) riammissione a contributo dell'immobile n. 8 (n. 9 in domanda), concimaia;
 - E) rivalutazione della tipologia di impianto di mungitura ammesso;

e recepite parzialmente in quanto:

- A) la nuova documentazione, fornita ad ulteriore chiarimento della documentazione già presente, supera parzialmente le criticità espresse nell'esito istruttorio. Gli incrementi e i decrementi dei costi convenzionali sono stati correttamente calcolati. Parte della documentazione fornita non rispetta l'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.;
- B) la documentazione fornita non supera le criticità già espresse nel fascicolo istruttorio. In esito istruttorio non è stato espresso alcun giudizio riguardo la qualità del progetto della nuova stalla, né tantomeno sono stati definiti degli standard progettuali di riferimento.

Appare evidente che il progetto della nuova stalla, così come richiesto e comprensivo dei beni strumentali, non è volto ricostituire lo status quo ante rispetto agli eventi sismici del maggio 2012 in relazione all'uso produttivo degli immobili, bensì a modificarne l'ubicazione e la potenzialità, con conseguente modifica delle condizioni economiche di partenza e potenziale sviluppo produttivo dell'impresa richiedente.

La riparametrazione del costo dell'intervento si è resa necessaria per evitare il rischio di sovracompensazione del contributo concedibile rispetto alla realtà aziendale alla data del sisma.

Si sottolinea inoltre che la nuova stalla, in termini di metratura, supera non di poco il totale delle superfici esistenti ad uso produttivo, per vari motivi, quali cambio della tipologia di stabulazione, accorpamento di superfici diverse, cambio del sistema di mungitura, e non si è posto alcun limite al riguardo. Con il calcolo proposto si è tenuto conto di parametri minimi per il dimensionamento, sulla base dei quali è stato tarato il contributo concedibile. L'azienda richiedente potrà comunque spingersi oltre il dimensionamento proposto in esito;

- C) la documentazione fornita non supera le criticità già espresse nel fascicolo istruttorio;
- D) la documentazione fornita non supera le criticità già espresse nel fascicolo istruttorio;
- E) la documentazione fornita supera parzialmente le criticità già espresse nel fascicolo istruttorio; vengono ammesse a contributo alcune opere secondarie legate all'impianto di mungitura. L'ipotesi di dimensionamento dell'impianto di mungitura presentata appare eccessiva per la consistenza della mandria in oggetto. Si ritiene che l'impianto di mungitura per sale a spina, con 4+4 gruppi, sia sufficiente per le razionali esigenze aziendali; tale impianto comporta comunque un netto miglioramento rispetto alle condizioni in essere alla data del sisma. Si conferma l'ammissione dell'impianto di mungitura a spina 4+4 proposto nel primo esito istruttorio, con l'aggiunta di programmatore per lavaggio impianto mungitura per bovini e vaschetta di ricevimento latte.

- 3) l'ulteriore documentazione presentata tardivamente;
- 4) la comunicazione di parziale riammissione in istruttoria di cui CR-30732-2017 del 24/08/2017;
- 5) le osservazioni presentate a seguito della proposta di contributo dopo comunicazione di parziale riammissione in istruttoria di cui CR-30732-2017 del 24/08/2017 che si riportano di seguito:
 - A) revisione dei livelli operativi di tutti gli immobili, ridotti in esito istruttorio, e dei rispettivi incrementi dei costi convenzionali;
 - B) riparametrazione del computo metrico dell'immobile n. 2 (n. 1 in domanda), nuova stalla;
 - C) riammissione a contributo dell'immobile n. 1 (n. 10 in domanda), fienile in calcestruzzo prefabbricato;
 - D) rivalutazione della tipologia di impianto di mungitura ammesso;

e non recepite in quanto che la riammissione non riguardava l'intera domanda di contributo, ma le sole opere inerenti la gestione dei reflui zootecnici, che sono già state interamente ammesse. Inoltre:

- A) la documentazione presentata risulta essere identica a quella presentata unitamente alla prima richiesta di revisione del contributo in data 08/06/2017 (rif. file "*controdeduzioni-3.pdf*"), tranne che per la perizia giurata ridimensionata solo sugli immobili parzialmente ammessi a contributo in precedenza, senza aggiornamento alcuno; la documentazione non supera le criticità espresse nell'esito istruttorio;
- B) la documentazione presentata è parzialmente analoga a quella presentata unitamente alla prima richiesta di revisione del contributo in data 08/06/2017 (rif. file "*nota-rossi-controdeduzioni-lugli-1-06-2017.pdf*"); la documentazione non supera le criticità espresse nell'esito istruttorio.

In esito istruttorio non è stato espresso alcun giudizio riguardo la qualità del progetto della nuova stalla, né tantomeno sono stati definiti degli standard progettuali di riferimento.

Appare evidente che il progetto della nuova stalla, così come richiesto e comprensivo dei beni strumentali, non è volto ricostituire lo status quo ante rispetto agli eventi sismici del maggio 2012 in relazione all'uso produttivo degli immobili, bensì a modificarne l'ubicazione e la potenzialità, con conseguente modifica delle condizioni economiche di partenza e potenziale sviluppo produttivo dell'impresa richiedente.

La riparametrazione del costo dell'intervento si è resa necessaria per evitare il rischio di sovracompensazione del contributo concedibile rispetto alla realtà aziendale alla data del sisma.

Si sottolinea inoltre che la nuova stalla, in termini di metratura, supera non di poco il totale delle superfici esistenti ad uso produttivo, per vari motivi, quali cambio della tipologia di stabulazione, accorpamento di superfici diverse, cambio del sistema di mungitura, e non si è posto alcun limite al riguardo. Con il calcolo proposto si è tenuto conto di parametri minimi per il dimensionamento, sulla base dei quali è stato tarato il contributo concedibile. L'azienda richiedente potrà comunque spingersi oltre il dimensionamento proposto in esito;

- C) la documentazione presentata risulta essere identica a quella presentata unitamente alla prima richiesta di revisione del contributo in data 08/06/2017 (rif. file "*controdeduzioni-3.pdf*"), tranne che per la perizia giurata ridimensionata solo sugli immobili parzialmente ammessi a contributo in precedenza, senza aggiornamento alcuno; la documentazione non supera le criticità espresse nell'esito istruttorio;
- D) la documentazione presentata è parzialmente analoga a quella presentata unitamente alla prima richiesta di revisione del contributo in data 08/06/2017 (rif. file "*nota-rossi-controdeduzioni-lugli-1-06-2017.pdf*"); la documentazione non supera le criticità espresse nell'esito istruttorio. Vengono ammesse a contributo alcune opere secondarie legate all'impianto di mungitura. L'ipotesi di dimensionamento dell'impianto di mungitura presentata appare eccessiva per la consistenza della mandria in oggetto. Si ritiene che l'impianto di mungitura per sale a spina, con 4+4 gruppi, sia sufficiente per le razionali esigenze aziendali; tale impianto comporta comunque un netto miglioramento rispetto alle condizioni in essere alla data del sisma. Si conferma l'ammissione dell'impianto di mungitura a spina 4+4 proposto nel primo esito istruttorio, con l'aggiunta di programmatore per lavaggio impianto mungitura per bovini e vaschetta di ricevimento latte.

SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 1 (n. 10 in domanda) con le seguenti motivazioni:

- considerato che il riconoscimento dei contributi è subordinato all' "accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici" che "deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata", come da art. 2 comma 3 della presente Ordinanza, la documentazione fotografica fornita non è sufficiente a comprovare il danno

dichiarato. Dall'estratto appena riportato non si evince con certezza che l'unico danno visibile nel corpo in calcestruzzo, presente nella foto 2 in precedenza allegata, sia causato direttamente dal sisma.

Si ritiene che il materiale fornito non sia sufficiente per una valutazione chiara e oggettiva della tipologia di danno dichiarata.

La perizia non descrive in modo esauriente, con idonea documentazione tecnica e fotografica, l'entità del danno richiesto.

LA PARZIALE AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 2 (n. 1 in domanda) per la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo, riportati in tabella riassuntiva degli interventi. L'intervento è inoltre riparametrato su una superficie minore rispetto alla richiesta.

LA PARZIALE AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 3 (n. 2 domanda) per la superficie ammessa rispetto alla richiesta, per demolizione parziale, che concorrerà come superficie alla ricostruzione dell'**IMMOBILE n.2 e dell'IMMOBILE 10** e l'importo, riportati in tabella riassuntiva degli interventi. La perizia non descrive in modo esauriente con idonea documentazione tecnica e fotografica l'entità del danno richiesto, pertanto il livello di danno riconosciuto e determinato dagli eventi calamitosi è inferiore al richiesto. La porzione adibita a deposito non viene ammessa per mancata dimostrazione del razionale utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma in rapporto alla realtà aziendale dell'impresa richiedente, requisito cardine per beneficiare della concessione dei contributi. Dalla documentazione fornita si evince la presenza diffusa di materiale in disuso, non compatibile con la razionale attività produttiva agricola. Alla luce delle informazioni fornite, si ritiene che la disponibile documentazione non sia sufficiente alla valorizzazione dell'intero immobile ai fini del contributo.

Pertanto non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, determinante sovra compensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.4 (n.3 in domanda) per la superficie ammessa rispetto alla richiesta, per demolizione parziale, che concorrerà come superficie alla ricostruzione dell'**IMMOBILE n.2** e l'importo, riportati in tabella riassuntiva degli interventi. La perizia non descrive in modo esauriente con idonea documentazione tecnica e foto-grafica l'entità del danno richiesto, pertanto il livello di danno riconosciuto e determinato dagli eventi calamitosi è inferiore al richiesto.

L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.5 (n.4 in domanda) per la superficie ammessa rispetto alla richiesta, per demolizione parziale, che concorrerà come superficie alla ricostruzione dell'**IMMOBILE n.2** e l'importo, riportati in tabella riassuntiva degli interventi. La perizia non descrive in modo esauriente con idonea documentazione tecnica e fotografica l'entità del danno richiesto, pertanto il livello di danno riconosciuto e determinato dagli eventi calamitosi è inferiore al richiesto.

L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.6 (n.5 in domanda) per la superficie ammessa rispetto alla richiesta, per demolizione parziale, che concorrerà come superficie alla ricostruzione dell'**IMMOBILE n.2** e l'importo, riportati in tabella riassuntiva degli interventi. La perizia non descrive in modo esauriente con idonea documentazione tecnica e fotografica l'entità del danno richiesto, pertanto il livello di danno riconosciuto e determinato dagli eventi calamitosi è inferiore al richiesto.

LA PARZIALE AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 7 (n. 6 domanda) per la superficie ammessa rispetto alla richiesta, per demolizione parziale, che concorrerà come superficie alla ricostruzione dell'**IMMOBILE n.2 e dell'IMMOBILE 10** e l'importo, riportati in tabella riassuntiva degli interventi. La perizia non descrive in modo esauriente con idonea documentazione tecnica e fotografica l'entità del danno richiesto, pertanto il livello di danno riconosciuto e determinato dagli eventi calamitosi è inferiore al richiesto.

Il costo convenzionale viene calcolato sulla sola porzione di immobile in muratura adibita a stalla: la rimanente parte è costituita da una tettoia in acciaio, legno e amianto ed è utilizzata come ricovero mezzi. Dal quadro fessurativo, dalla documentazione fotografica e dall'analisi del livello operativo fornita si evince che tale tettoia non ha riportato danni.

Al contrario di quanto fatto per gli immobili numerati in esito come 4, 5 e 6, non è stato dimostrato che tale tettoia possa essere considerata o meno come unica unità strutturale con il corpo in muratura. La tipologia costruttiva inoltre non è compresa tra quelli riconducibili alla tabella B dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii..

L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 8 (n. 9 in domanda) fermo restando che:

- la documentazione prodotta non consente il riconoscimento del nesso di causalità tra l'evento sismico e il danno sulla concimaia, come previsto dall'articolo 2 comma 4 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.

La quantificazione del danno, attraverso perizia giurata, necessaria per la determinazione degli aiuti alle imprese ai sensi dell'Art 107.2.b del Trattato UE, secondo le modalità della presente Ordinanza costituisce primo presupposto per l'ottenimento dei contributi, delle agevolazioni e delle altre forme di incentivo previste da provvedimenti del Commissario o della Regione Emilia-Romagna e/o da altre Amministrazioni Pubbliche (Art. 2 comma 4 dell'Ordinanza 57 e ss.mm.ii.). Non si ritiene compiutamente dimostrata e documentata la presenza di danno strutturale, e quindi di nesso di causalità, da sisma così come definito da Ord. 57 e ss.mm.ii: presenza di uno stato deformativo e/o di uno stato fessurativo e/o di spostamenti relativi residui riguardanti gli elementi strutturali principali e secondari e gli elementi non strutturali causati dall'azione sismica che hanno comportato una riduzione del livello di sicurezza (Tab. A, allegato 2 dell'Ordinanza 56 del 04.12.15 e ss.mm.ii.).

Si ammette a contributo con le seguenti motivazioni:

1. valutate le norme di riferimento richiamate nella richiesta di revisione del contributo;
2. valutato che tali norme costituiscono coerenza per il riavvio dell'attività produttiva come previsto da art. 2 comma 1 e 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
3. considerato l'art. 4 comma 1 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;

si ritiene tale opera necessaria al riavvio dell'attività produttiva.

LA PARZIALE AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 10 (n. 7 in domanda) per la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo, riportati in tabella riassuntiva degli interventi. L'intervento è inoltre riparametrato su una superficie minore rispetto alla richiesta.

LA PARZIALE AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 11 (n. 8 domanda) per la superficie ammessa rispetto alla richiesta, per demolizione parziale, che concorrerà come superficie alla ricostruzione dell'**IMMOBILE 10** e l'importo, riportati in tabella riassuntiva degli interventi. Una porzione di superficie non viene ammessa per mancata dimostrazione del razionale utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma in rapporto alla realtà aziendale dell'impresa richiedente, requisito cardine per beneficiare della con-cessione dei contributi. Dalla documentazione fornita si evince la presenza diffusa di materiale in disuso, non compatibile con la razionale attività produttiva agricola. Alla luce delle informazioni fornite, si ritiene che la disponibile documentazione non sia sufficiente alla valorizzazione dell'intero immobile ai fini del contributo.

Pertanto non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, determinante sovra compensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

LA PARZIALE AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEI BENI STRUMENTALI con le seguenti motivazioni:

- non si ritiene di poter ammettere a contributo l'intervento proposto relativo ai beni strumentali in quanto non volto a ricostituire lo status quo ante rispetto agli eventi sismici del maggio 2012 in relazione all'uso produttivo degli immobili bensì a modificarne l'ubicazione con conseguente modifica delle condizioni economiche di partenza e potenziale sviluppo produttivo dell'impresa richiedente.

- la demolizione di tutti i fabbricati e la conseguente necessità di spostare i beni strumentali sono una scelta volontaria del beneficiario, non dettata dal livello di danno sugli immobili.

- non vi è evidenza che i beni strumentali per cui si avanza richiesta di contributo siano presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/73 o in altri registri ovvero in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto, tipico o atipico, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente, come da art. 5 comma 1 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii..

Si ammette a contributo l'intero impianto di movimentazione effluenti e un impianto di mungitura diverso da quello richiesto, ma di pari rendimento economico rispetto alla situazione ante sisma dell'azienda conformemente a quanto previsto dall'Art. 5 comma 1, riconoscendo un contributo pari a quello previsto da Prezzario Regionale Per Opere E Interventi In Agricoltura per un impianto di mungitura a spina, 4+4 gruppi di mungitura senza vasi misuratori (COD. B10.170.2) valutato congruente alla dimensione del numero dei capi allevati. Non viene ammesso a contributo l'intero impianto di alimentazione.

LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO È PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO € 793.685,56 comprensiva di IVA calcolata forfettariamente al 22%.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

LUGLI ROBERTO E SOGARI DONATELLA S.S.- SOCIETA' AGRICOLA

ANAGRAFICA					PROTOCOLLI FASCICOLO				
TIPO	Impresa				CUP				
LEGALE RAPPRESENTANTE	Roberto Lugli		LGLRRT56M09H500H		RICHIESTA DI CONTRIBUTO FASCICOLO ISTRUTTORIO		CR-6565-2017	17/02/2017	
SEDE LEGALE	Via Cantonazzo, n° 7		Rolo	RE	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Cantonazzo, n° 7		Rolo	RE	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
CODICE FISCALE/P.IVA	00378190359				CUP		E14I1700000001		
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO		ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ord. N. 36/2016, sub. Conc.		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.10;				AIA				
	ALLEVAMENTO BOVINI E BUFALÈ DA LATTE, PRODUZIONE DI LATTE VACCINO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE IN FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO, STOCCAGGIO FORAGGI				DURC rilasciato il	03/11/2017	DURC-14485-2017	06/11/2017	
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA - Filiale Di Reggiolo				REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (richiesta)				
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					ANTIMAFIA (richiesta)		CR-7401-2017	24/02/2017	
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		1		
					IVA	IVA NON DETRAIBILE			

QUADRO RIEPILOGATIVO			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 1.239.653,01	€ 0,00	€ 746.375,15
BENI STRUMENTALI	€ 59.138,01	€ 0,00	€ 47.310,41
TOTALE	€ 1.298.791,02	€ 0,00	€ 793.685,56

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI				
IMMOBILE 1	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 122.934,61	€ 0,00	€ 122.934,61	
di cui opere edili	€ 102.394,95	€ 0,00	€ 102.394,95	
di cui opere impiantistiche	€ 20.539,65	€ 0,00	€ 20.539,65	
Spese per indagini e prelievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C. Finiture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
di cui opere edili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
sub totale	€ 122.934,61	€ 0,00	€ 122.934,61	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 12.200,00	€ 0,00	€ 12.200,00	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 3.050,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 138.184,61	€ 0,00	€ 138.184,61	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 0,00	Livello di danno non valutabile		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 0,00
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1		€ 0,00	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo	

IMMOBILE 2	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 874.514,93	€ 724.185,82	€ 150.329,12	
di cui opere edili	€ 872.172,39	€ 722.245,95	€ 149.926,43	(*1)
di cui opere impiantistiche	€ 2.342,55	€ 1.939,86	€ 402,68	(*2)
Spese per indagini e prelievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C. Finiture	€ 445.931,37	€ 369.275,77	€ 76.655,60	
di cui opere edili	€ 150.303,32	€ 124.466,18	€ 25.837,14	(*3)
di cui opere impiantistiche	€ 295.628,06	€ 244.809,59	€ 50.818,46	(*4)
sub totale	€ 1.320.446,31	€ 1.093.461,59	€ 226.984,72	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 91.500,00	€ 91.500,00	€ 0,00	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 7.808,00	€ 7.808,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 1.419.754,31	€ 1.192.769,59	€ 226.984,72	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 720.475,04	Tab. B lett. B, Tab. B lett. C, Tab. D lett. D		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 1.192.769,59
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2		€ 720.475,04	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo	

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	//	//	€ 872.172,39	€ 149.926,43	Importo riproporzionato su 1088,03 mq
			SUB TOTALE	€ 149.926,43	
(*2)	//	//	€ 2.342,55	€ 402,68	Importo riproporzionato su 1088,03 mq
			SUB TOTALE	€ 402,68	
(*3)	//	//	€ 150.303,32	€ 25.837,14	Importo riproporzionato su 1088,03 mq
			SUB TOTALE	€ 25.837,14	
(*4)	//	//	€ 295.628,06	€ 50.818,46	Importo riproporzionato su 1088,03 mq
			SUB TOTALE	€ 50.818,46	
			TOTALE	€ 226.984,72	

IMMOBILE 3	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 197.049,46	€ 20.335,50	€ 176.713,95	
di cui opere edili	€ 197.049,46	€ 20.335,50	€ 176.713,95	(*1)
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C. Finiture	€ 74.497,56	€ 7.688,15	€ 66.809,41	
di cui opere edili	€ 60.641,39	€ 6.258,19	€ 54.383,20	(*2)
di cui opere impiantistiche	€ 13.856,16	€ 1.429,96	€ 12.426,21	(*3)
sub totale	€ 271.547,01	€ 28.023,65	€ 243.523,36	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 18.300,00	€ 17.738,82	€ 561,18	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 6.710,00	€ 1.120,95	€ 5.589,05	(*4)
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 296.557,01	€ 46.883,42	€ 249.673,59	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 25.900,11	Tab. B lett. B, Tab. B lett. C		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 46.883,42
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 3		€ 25.900,11	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	//	//	€ 197.049,46	€ 176.713,95	Importo riproporzionato su 129,54 mq
			SUB TOTALE	€ 176.713,95	
(*2)	//	//	€ 60.641,39	€ 54.383,20	Importo riproporzionato su 129,54 mq
			SUB TOTALE	€ 54.383,20	
(*3)	//	//	€ 13.856,16	€ 12.426,21	Importo riproporzionato su 129,54 mq
			SUB TOTALE	€ 12.426,21	
(*4)	//	//	€ 18.300,00	€ 561,18	Eccedenza percentuale
			SUB TOTALE	€ 561,18	
			TOTALE	€ 244.084,54	

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI					
DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURATATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IMMOBILE 2	€ 720.475,04	€ 1.192.769,59	€ 0,00	€ 1.192.769,59	€ 720.475,04
IMMOBILE 3	€ 25.900,11	€ 46.883,42	€ 0,00	€ 46.883,42	€ 25.900,11
TOTALE	€ 746.375,15	€ 1.239.653,01	€ 0,00	€ 1.239.653,01	€ 746.375,15
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI					€ 746.375,15

BENI STRUMENTALI				
BENI DA RIACQUISTARE	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. fornitura del bene	€ 381.200,93	€ 59.138,01	€ 322.062,92	
B. costi per il trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C. costi per il montaggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
D. costi per il collaudo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
E. costi per lo smaltimento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
F. spese tecniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	€ 381.200,93	€ 59.138,01	€ 322.062,92	
TOTALE RIPRISTINO	€ 381.200,93	€ 59.138,01	€ 322.062,92	
IMPORTO CONCEDIBILE (80% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE)	€ 47.310,41			
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 59.138,01
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER I BENI STRUMENTALI			€ 47.310,41	MINORE TRA IL 80% DELL'IMPORTO AMMISSIBILE E L'IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO